



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** Presenza d'atto della Determina del Direttore Generale di So.Re.Sa S.p.A. n. 127 del 25.10.2021 di revisione dei prezzi dei rifiuti CER 180103 di cui alla Convenzione rep. n. 4/2018 per la fornitura del "Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania" affidati all'O.E. R.T.I. Ecologica Sud Srl (mandataria) – Langella Mario S.r.l. (mandante) per l'importo complessivo di € 4.946,68 oltre IVA – CIG DERIVATO 7560972779 – ESECUZIONE IMMEDIATA.

Il sottoscritto, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità e legittimità della relativa istruttoria.

**Premesso:**

- Che con Delibera del Direttore Generale n. 344 del 5.7.2018, è stato adottato il provvedimento di adesione alla Convenzione quadriennale rep. n. 4 del 2.1.2018 per la fornitura del "Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania", stipulata tra So.Re.Sa. S.p.A., Centrale Unica di committenza regionale titolare delle funzioni di acquisto di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO, e il R.T.I. Ecologica Sud S.r.l. (mandataria) – Langella Mario S.r.l. (mandante) per un fabbisogno complessivo, riservato dalla citata convenzione all'AORN Santobono – Pausilipon, corrispondente ad € 826.883,92 (comprensivo di IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 6.500,00) con decorrenza delle attività dal giorno 1.9.2018 sino al 31.7.2023 giusta Delibera del Direttore generale n. 518 del 14.7.2023 di affidamento del servizio al nuovo contraente;

**Preso atto:**

- che, con Determina del Direttore Generale n. 127 del 25.10.2021, acquisita al protocollo aziendale in data 28.10.2021 n. 21119, la Centrale Unica di committenza regionale ha accertato "l'effettivo aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03) a causa dell'emergenza Covid 19" ed ha, pertanto, disposto di "riconoscere alle ditte Aggiudicatrici un ristoro forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. CER 180103, eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ed unicamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- che con successiva nota acquisita al prot. n. 7455 del 3.4.2023 l'operatore economico R.T.I. Ecologica Sud Srl (mandataria) – Langella Mario S.r.l. (mandante) affidatario del servizio presso la scrivente Amministrazione giusta Delibera del Direttore generale n. 344 del 5.7.2018 di adesione alla Convenzione quadriennale rep. n. 4 del 2.1.2018 stipulata da So.Re.Sa. S.p.A., ha richiesto, esecuzione della Determina n. 127 del 25.10.2021 adottata da So.Re.Sa. S.p.A., il pagamento dell'importo complessivo di € 12.751,10 oltre IVA corrispondenti alla maggiorazione di € 0,10 per ogni kg di rifiuto con codice CER 18.01.03 eccedente quelli previsti nel fabbisogno posto a base di gara dalla Centrale di committenza regionale per l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon;

**Dato atto:**

- che, come da convenzione rep. n. 4/2018 relativa al lotto n. 2 della procedura per l'affidamento del "Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania" stipulata tra So.Re.Sa. S.p.A. e il R.T.I. Ecologica Sud S.r.l. (mandataria) – Langella Mario Srl (mandante), è stato destinato all'AORN Santobono-Pausilipon un fabbisogno annuale complessivo di rifiuti con Codice CER 18.01.03 prodotti dai presidi ospedalieri aziendali di 146.861 kg così come previsto dal contratto di adesione/ordinativo di fornitura prot. n. 11526 del 12.7.2018 stipulato dalla scrivente amministrazione;
- che dagli ordinativi di fornitura emessi sulla base delle attestazioni formulate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 risultano prelevati dall'operatore economico una quantità di rifiuti con codice CER 180103 corrispondente a 225.700 kg;
- che, pertanto, la differenza in eccedenza rispetto al quantitativo anno previsto dal contratto di fornitura comprensiva del c.d. quinto d'obbligo è pari a 49.466,80 Kg ed, in conformità a quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale di So.Re.Sa S.p.A. n. 127 del 25.10.2021, il ristoro forfettario da riconoscere nella misura di € 0,10 è complessivamente pari ad € 4.946,68;

**Visto:**

- L'art. unico, comma 449, L. 296/2006 il quale all'ultimo periodo prevede che *"gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento..."*
- l'art. unico della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), commi da 548 a 550, relativi all'obbligo di approvvigionarsi per l'acquisto e la fornitura delle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. in L. 23 giugno 2014, n. 89, esclusivamente tramite le centrali di committenza regionale di riferimento;
- l'art. 1 del DPCM 11 luglio 2018 pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 189 del 16.8.2018 il quale individua, tra le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di committenza, i *"Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale"* di importo superiore ad € 40.000,00;
- l'art. 6, comma 15, la L.R. 28/2003, così come successivamente modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, dall'art. 1 comma 1 della L.R. 41/2012 e, da ultimo, dalla L.R. n. 5 del 29.6.2021, art. 61, comma 1, lett. f) e g), che individua So.Re.Sa. s.p.a. quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;

**Richiamato:**

- l'art. 1 del Disciplinare della procedura di gara, adottato giusta Determina del Direttore generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 147 del 14.10.2016 il quale prevede che *"I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto come richiamato dall'art. 106 co. 1 lettera a) dall'art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;
- l'art. 106, D.lgs. 50/2016, il quale prevede che *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;
- l'art.1, comma 511 della L. 28.12.2015 n. 208 il quale prevede che *"decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile ..."*;
- il citato provvedimento n. 127 del 25.10.2021 con il quale è stato evidenziato che dalla relazione istruttoria del RUP protocollo n. SRA/ 0015951/21 del 15 ottobre 2021 *"i fornitori oggettivamente hanno dovuto sostenere costi mediamente più alti rispetto alla situazione pre - COVID, limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. CER 180103"*;

**Rilevato:**

- che come chiarito dalla lettera e) delle premesse della Convenzione rep. n. 21/2019 *"i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente convenzione e relativi Allegati"*;
- che il successivo art. 1 della Convenzione, rubricato *"definizioni"* alla lettera a) attribuisce alla Convenzione *"lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente"* ed alla successiva

lettera b) definisce "Amministrazione" i soggetti giuridici "legittimati ad utilizzare la convenzione e che possono, dunque, emettere ordinativi di fornitura (contratti specifici) basati sulla presente convenzione;

- che, inoltre, all'art. 2, comma 1, è espressamente previsto che la presente convenzione ed i suoi allegati "costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione" ed al comma successivo che "i singoli contratti di fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma ...";
- che, pertanto, come chiarito in analoga fattispecie dalla giurisprudenza amministrativa "nel caso di specie è, quindi, pacifico che la gara è stata gestita a monte in via esclusiva dal soggetto aggregatore ... - unica "amministrazione aggiudicatrice" della procedura ad evidenza pubblica per cui è causa - mentre (alla aziende sanitarie aderenti) può solo riconoscersi la qualità di "Amministrazione Contraente", che a termini della convenzione-quadro" utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti", recependo tramite il contratto attuativo "le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione" (cfr. premesse della convenzione-quadro) e "che In conclusione ... è evidente che l'intervento di revisione prezzi nelle due forme riconosciute dalla stessa Acp debba essere fatto dall'Acp, che dovrà poi fornire alle amministrazioni contraenti le necessarie direttive per adeguare i costi" (Cfr. TARGA Bolzano, Sent. n. 39 del 21.2.2023);
- che, conseguentemente, vi è la necessità di prendere atto della revisione dei prezzi disposta dalla Centrale Regionale di committenza con Determina n. 224 del 8.11.2022 e di adeguare il fabbisogno destinato all'A.O.R.N. Santobono Pausilipon in applicazione dei nuovi prezzi unitari previsti dalla Convenzione rep. n. 21 del 24.4.2019 cui la scrivente azienda ha aderito giusta Delibera del Direttore Generale n. 344 del 5.7.2018 in applicazione degli obblighi di legge citati;

**Ritenuto, pertanto, di proporre:**

- la presa d'atto della Determina del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. n. 127 del 25.10.2021 con la quale è stata disposta la revisione dei prezzi unitari per la fornitura del "Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania", di cui alla Convenzione rep. n. 4 del 2.1.2018 stipulata con il R.T.I. Ecologica Sud S.r.l. (mandataria) – Langella Mario S.r.l. (mandante), cui la scrivente azienda ha aderito giusta Delibera del Direttore generale n. 344 del 5.7.2018, per un importo forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. 180103 eccedenti quelli annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ed unicamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- di riconoscere, per l'effetto, l'importo di € 4.946,68 oltre IVA corrispondente, in conformità a quanto disposto dalla Centrale di committenza regionale, all'importo di 0,10 € per il quantitativo in eccedenza rispetto al quantitativo anno previsto dal contratto di fornitura comprensiva del c.d. quinto d'obbligo pari a 49.466,80 Kg;

**Ritenuto, infine,** di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

**Il R.U.P.**

Giuseppe Ravo  
(f.to digitalmente)

---

**Il Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi**

Erica Ferri  
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore amministrativo**

Daniela Mignone  
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore sanitario**

*Maria Vittoria Montemurro*

(f.to digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/02024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario:

**DELIBERA**

- 1) **Prendere atto** delle Determina del Direttore Generale di *So.Re.Sa. S.p.A.* n. 127 del 25.10.2021 con le quale è stata disposta la revisione dei prezzi unitari per la fornitura del *"Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania"*, di cui alla Convenzione rep. n. 4 del 2.1.2018 stipulata con il R.T.I. *Ecologica Sud S.r.l. (mandataria) – Langella Mario S.r.l. (mandante)*, cui la scrivente azienda ha aderito giusta Delibera del Direttore generale n. 344 del 5.7.2018, con decorrenza dal giorno 1.9.2018 sino al 31.7.2023 giusta Delibera del Direttore generale n. 518 del 14.7.2023 di affidamento del servizio al nuovo contraente, per un importo forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. 180103 eccedenti quelli annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ed unicamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 2) **Riconoscere**, per l'effetto, l'importo di € **4.946,68 oltre IVA** corrispondente, in conformità a quanto disposto dalla Centrale di committenza regionale, all'importo di 0,10 € per il quantitativo in eccedenza rispetto al quantitativo anno previsto dal contratto di fornitura comprensiva del c.d. quinto d'obbligo pari a 49.466,80 Kg;
- 3) **Trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - alla Centrale Unica di Committenza Regionale **So.Re.Sa. S.p.A.** all'indirizzo pec: [ufficiogare@pec.soresa.it](mailto:ufficiogare@pec.soresa.it) per opportuna conoscenza;
  - al **Collegio Sindacale**;
  - al **Direttore dell'esecuzione del contratto p.t. Dr. Pasquale Arace**;
  - alla **U.O.C. Gestione Economico Finanziaria**;
  - alla **Direzione medica del P.O. Santobono**;
  - alla **Direzione medica del P.O. Pausilipon**;
  - all'**Ufficio Trasparenza** per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
  - All'Operatore economico **R.T.I. Ecologica sud s.r.l. – Langella Mario s.r.l.**;
- **Conferire immediata esecutività** al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater*, L. 7.8.1990 n. 241, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti successivi;

---

**Il Direttore Generale**

*Rodolfo Conenna*

(f.to digitalmente)